

**ALLEGATO I  
ANALISI E E VALUTAZIONE AMBIENTALE**

**INDICE**

- Cap. I - PRESCRIZIONI GENERALI ED INERENTI IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**
- Cap. II – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO**
- Cap. III – ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT**
- Cap. IV – EMISSIONI IN ATMOSFERA**
- Cap. V – EMISSIONI IN ACQUA**
- Cap. VI - PRODUZIONE DI ENERGIA**
- Cap. VII – PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI**
- Cap. VIII - INQUINAMENTO ACUSTICO**
- Cap. IX – PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934**
- Cap. X - EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**
- Cap. XI - CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL NORMALE ESERCIZIO E CONTROLLI**

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

**Cap. I – PRESCRIZIONI GENERALI ED INERENTI IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 6354 del 19/12/2012 il progetto di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale depositato dal Complesso IPPC Fondalpress S.p.A. per l'esercizio, presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castell'Alfero (AT), Via Statale 27, dell'allora attività cod. IPPC 2.5 "impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 t/g per piombo e cadmio o a 50 t/g" di cui all'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è stata esclusa dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. e le conclusioni positive di cui al citato provvedimento sono state reiterate nelle successive procedure autorizzative e nel corso di successive modifiche sostanziali e non sostanziali di impianto, riconducibili al punto 65 dell'Allegato B2 alla richiamata norma regionale. Le opere realizzate devono essere del tutto conformi al progetto definitivo acquisito agli atti e coerenti con il progetto a suo tempo sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale. In caso di varianti sostanziali dovrà essere richiesta, ai sensi di legge, apposita autorizzazione all'Autorità Competente (Provincia di Asti) ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese".

Ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento che esprime il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'Autorità Competente può prorogare il predetto termine e che, scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la Valutazione di Impatto Ambientale costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del T.U. Ambientale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., i progetti sottoposti alla fase di Valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'Autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale deve essere reiterata.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Autorità Competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del T.U. Ambientale nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione, l'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

A sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di Verifica di Assoggettabilità o di Valutazione in violazione delle disposizioni relative alla valutazione ambientale, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'Autorità Competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

## **Cap. II – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO**

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla relazione tecnica allegata all'originaria istanza per il rilascio dell'originaria domanda di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla documentazione integrativa acquisita agli atti ed alla documentazione tecnica a corredo dell'istanza rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di avvio della procedura di Verifica di V.I.A., depositata ed acquisita a fascicolo IPPC.

Si prende atto della classificazione attribuita all'acqua mista a distaccante, aspersa in miscela sulla superficie degli stampi durante il processo di pressofusione, che ne consente la reimmissione nel ciclo produttivo, attraverso le fasi di 1)accumulo, equalizzazione e pompaggio, 2) disoleazione e filtrazione e 3) miscelazione e pressurizzazione. Funzionalmente alle attività di controllo in impianto, si rileva che tale fase e l'impiego dell'acqua mista a distaccante può integrare la fattispecie di "sottoprodotto" di cui all'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. qualora, in particolare, la sostanza o l'oggetto sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non sia la produzione di tale sostanza od oggetto (cioè la miscela di distaccante, che viene impiegata per agevolare l'espulsione del pezzo colato dallo stampo), ed il residuo venga prodotto "in via incidentale", cioè come necessario ed ineliminabile conseguenza di un ciclo produttivo destinato alla produzione di un'altra sostanza o oggetto primario; b) sia certo che la sostanza o l'oggetto venga utilizzata, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (rispetto alla configurabilità di un'operazione di recupero rifiuti, è discriminante l'assenza di trattamenti che conferiscano al prodotto le necessarie caratteristiche prestazionali. Nel caso di specie si rileva che la disoleazione e la filtrazione che non devono modificare le caratteristiche dell'emulsione trattata, già di per sé idonea all'uso specifico); d) l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e

dell'ambiente e non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana, possedendo caratteristiche chimiche e prestazionali analoghe al prodotto vergine.

Si prende altresì atto della presenza del ricircolo dell'acqua utilizzata per i sistemi di raffreddamento degli impianti di pressofusione, che viene inviata a vasca di raccolta, da qui alla torre di raffreddamento, e da questa, successivamente, nuovamente ai reparti produttivi.

### Cap. III - ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche, giudicate opportune dall'Autorità Competente e può disporre la redazione di progetti migliorativi, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine.

Si utilizza, come riferimento all'attività condotta presso l'Installazione IPPC e tenendo conto della specificità del sito, ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

- il Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries licenziato dal Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit dell'European IPPC Bureau, pubblicato nel dicembre 2001;
- il Reference Document for the Non-Ferrous Metal Industries licenziato dal Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit dell'European IPPC Bureau nella versione del febbraio 2013 (Draft 3) ed in fase di revisione;
- il BREF Waste Treatments Industries pubblicato nell'agosto 2006, per le attività coerenti;
- il BREF Emissions from Storage pubblicato July 2006, per le attività coerenti;

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del medesimo Decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9-bis, e all'art. 29-octies. Nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT si utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 2008/01/CE.

Ai sensi dell'art. 29-septies, nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'Autorità Competente, prescrive nell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando il provvedimento autorizzativo è stato concesso o da ultimo riesaminato, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'Installazione. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'Installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità Competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'Autorità Competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando é accertato che le prescrizioni

stabilite nel provvedimento autorizzativo non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

Cap. IV – EMISSIONI IN ATMOSFERA

TABELLA A: valori limite emissioni in atmosfera

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h] a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m x m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1	MARCONI MT 200	12.000	Max 1,5 <sup>(3)</sup>	DISC	130	Polveri totali comprese le nebbie oleose <sup>(1)</sup>	10	0,120	11	0,600	Filtro a tessuto
	MARCONI MTX 500 <sup>(2)</sup>			DISC.		NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup>	150	1,800			
	FERGAL FRCA-07 <sup>(2)</sup>			DISC.		CO <sup>(1)</sup>	100	1,200			
	MARCONI MT300 <sup>(2)</sup>			DISC.		HF <sup>(1)</sup> HCl <sup>(1)</sup>	2 10	0,024 1,120			
E4	Pressocolatrice IDRA OL800	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,650	--
E5	Pressocolatrice IDRA OL600	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,650	--
E6	In quiescenza										
E7	In quiescenza										
E8	Pressocolatrice IDRA OL560	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,500 x 0,500	--
E9	Pressocolatrice IDRA OL1350	18.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,180 0,180	11,7	0,650 x 0,650	--
E10	Pressocolatrice ITALPRESSE 1100	18.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,180 0,180	11,7	0,600 x 0,600	--

PROVINCIA DI ASTI

<b>E11</b>	Pressocolatrice COLOSIO 750	10.500	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,105 0,105	11,2	0,650	--
<b>E12</b>	Pressocolatrice COLOSIO 600	10.500	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,105 0,105	11,2	0,650	--
<b>E13</b>	Pressocolatrice ITALPRESSE 750 x IV	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	10,4	0,600 x 0,600	--
<b>E14</b>	Pressocolatrice COLOSIO 700	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,650	--
<b>E15</b>	Pressocolatrice IDRA OL900	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,750	--
<b>E16</b>	Pressocolatrice ITALPRESSE 750/1	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,650	--
<b>E17</b>	Pressocolatrice COLOSIO 1600/1	18.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,180 0,180	11,2	0,750	--
<b>E18</b>	Torre di raffreddamento	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E19</b>	Centrale termica uffici	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E21</b>	Robur spogliatoi	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E22</b>	Robur refettorio	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E23</b>	Pressocolatrice OL 1.600	20.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,130 0,130	11,2	0,750	--

PROVINCIA DI ASTI

<b>E24</b>	<u>MARCONI MT 200</u>	15.000	24 (Min. 22,5)	CONT.	550	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10  50	---  ---	12,5	0,900	--
<b>E25</b>	Riscaldamento ufficio	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E26</b>	Riscaldamento ufficio	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E27</b>	Riscaldamento collaudo	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E28</b>	Riscaldamento collaudo	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E29</b>	Riscaldatore depuratore	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E30</b>	Riscaldatore depuratore	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E31</b>	Locale compressori	Autorizzato seguendo le prescrizioni emissive indicate al punto 3 dell'Allegato 2 della D.D. del Settore regionale 22.4 n. 624 del 29/11/2000									
<b>E32</b>	<u>disMESSO</u>										
<b>E33</b>	Locale Ventilazione cabina elettrica lavorazione meccanica	Autorizzato seguendo le prescrizioni emissive indicate al punto 3 dell'Allegato 2 della D.D. del Settore regionale 22.4 n. 624 del 29/11/2000									
<b>E34</b>	<u>Pressocolatrice IDRA OL 400</u>	10.500	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10  10	0,105  0,105	10,7	0,550	--
<b>E35</b>	<u>Pressocolatrice GK MAIKO 2300/3</u>	25.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10  10	0,250  0,250	11,5	0,900	--
<b>E36</b>	Banco di saldatura	2.500	0.5	DISC.	AMB.	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10  10	0,025  0,025	8	0,380	--
<b>E37</b>	Pressocolatrice ITALPRESSE 750/2	13.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10  10	0,130  0,130	11	0,650	--

PROVINCIA DI ASTI

<b>E38</b>	Pressocolatrice ITALPRESSE 750/3	16.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,160 0,160	11	0,600	--
<b>E39</b>	Robur servizi igienici	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E40</b>	Robur officina di manutenzione	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E41</b>	Robur officina	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E42</b>	Robur officina di manutenzione	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E43</b>	Caldaia murale uffici	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E44</b>	Caldaia murale servizi acqua calda	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E45</b>	Generatore aria calda	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E46</b>	Generatore aria calda	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E47</b>	Generatore di calore esterno	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E48</b>	Generatore di calore esterno	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E49</b>	Generatore di calore esterno	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all' Allegato IV – Parte I, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.									
<b>E50</b>	Pressocolatrice COLOSIO 1600/2	18.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,180 0,180	11,1	0,600	--
<b>E51</b>	Pressocolatrice MAICO 2300/1	18.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose S.O.T.	10 10	0,180 0,180	11,2	0,750	--
<b>E52</b>	Locale compressori	Autorizzato seguendo le prescrizioni emissive indicate al punto 3 dell' Allegato 2 della D.D. del Settore regionale 22.4 n. 624 del 29/11/2000									

PROVINCIA DI ASTI

<b>E53</b>	FERGAL FRCA-07	15.000	Min. 22,5	DISC.	550	Polveri totali <sup>(1)</sup>	10	--	12,5	0,900	--
						C.O.V. <sup>(1)</sup> (espressi come carbonio organico totale)	50	--			
<b>E 54</b>	MARCONI MT 300	15.000	Min. 22,5	DISC.	550	Polveri totali <sup>(1)</sup>	10	--	12,5	0,900	--
						C.O.V. <sup>(1)</sup> (espressi come carbonio organico totale)	50	--			
<b>E 55</b>	MARCONI MTX 500	15.000	Min. 22,5	DISC.	550	Polveri totali <sup>(1)</sup>	10	--	12,5	0,900	--
						C.O.V. <sup>(1)</sup> (espressi come carbonio organico totale)	50	--			
<b>E 56</b>	Pressocolatrice MAICO 2800/1	20.000	24	CONT.	45	Polveri totali comprese le nebbie oleose	10	0,200	11,2	0,750	--
						S.O.T.	10	0,200			

<sup>(1)</sup> Il valore di ossigeno di riferimento da adottarsi per la normalizzazione dei dati di prelievo è pari al 20 %.

<sup>(2)</sup> Effluenti derivanti dalla pulizia del bacino (fase di scorifica) provenienti dai forni di cui ai punti di emissione E 53, E 54 ed E 55.

<sup>(3)</sup> Tempo di durata della fase di pulizia bagno (circa 30 minuti per 2-3 volte nell'arco di 24 h)

Autocontrolli periodici: rilevamento **ogni anno** delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti in Tabella A.

Prescrizioni aggiuntive:

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati in Tabella A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio degli impianti deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella Tabella "A".
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 5) Gli autocontrolli periodici devono essere effettuati dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco del Comune di Castell'Alfero, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco del Comune di Castell'Alfero.
- 6) Tutte le fasi derivanti dalle operazioni di pulizia e di manutenzione degli impianti devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse. La gestione degli impianti deve avvenire evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- 7) Il convogliamento del flusso emissivo dai punti di emissione E 53, E 54 ed E 55 al punto di emissione E1 durante la fase di scorifica deve essere effettuato con una gestione in automatico della posizione delle serrande che intercettano gli scarichi in atmosfera attraverso i camini sulla base dell'apertura del portellone del forno per l'introduzione dello scorificante e la registrazione delle commutazioni.
- 8) Le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa; la condizione ideale di campionamento si riscontra in punti distanti almeno 5 diametri a valle e almeno 2 diametri a monte di qualsiasi ostacolo (UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 15259:2008).
- 9) I quattro torrini di ventilazione posti sui due lati del locale presse, richiesti dal ASL AT – Dipartimento di Prevenzione con nota n. 24033/9107 del 18/12/2008 (ns. prot. n. 124471 del 22/12/2008), atti ad evitare ristagni e possibili ricadute di fumi all'interno dei locali di lavoro, non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 10) Per il campionamento e le analisi delle emissioni devono essere adottate le seguenti norme di riferimento: UNI 10169:2001 (portata dei flussi gassosi convogliati), UNI EN 13284-1:2003 (polveri totali comprese le nebbie oleose)UNI EN 10878:2000 (NO<sub>x</sub>), UNI En 15058:2006 (CO), UNI EN 14789:2006-ISO 12039 (O<sub>2</sub>), nonché metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23/07/2000, per Acido Cloridrico ed Acido Fluoridrico, UNI EN 12619:2002 e UNI EN13526:2002 (S.O.T., C.O.V.)
- 11) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco del Comune di Castell'Alfero.
- 12) I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 m. da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

13) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

12) Tenuto conto che il gestore impiega in impianto carrelli elevatori e/o sollevatori, elettrotensili o sistemi di taglio ossiacetilenici, occorre verificare la congruenza dei sistemi di convogliamento ed abbattimento delle emissioni eventualmente adottati, anche rispetto ai locali di ricarica batterie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. e, qualora necessario, presentare istanza ai sensi del T.U. Ambientale ed ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di “sportello unico per le imprese”.

13) Le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere contenute tenendo conto di quanto previsto dall'All. V alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e precisamente:

a) nella eventuale movimentazione di materiali polverulenti dove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, occorre mantenere, preferibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta (nastri trasportatori) e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnicamente possibile per l'uscita di materiale;

b) nell'eventualità di caricamento di materiali polverulenti in contenitori di trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento e la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;

c) sulla base della specifica attività condotta in impianto (tipologia di materiali trattati, tipologia di stoccaggio e tipologia rifiuto ottenuto a valle del ciclo produttivo...) occorre valutare l'eventuale adozione di sistemi supplementari di abbattimento polveri;

14) Deve essere annotato su apposito registro l'elenco di tutte le manutenzioni e/o sostituzioni del sistema di abbattimento a servizio dei punti di emissione E 1 (filtro a tessuto) in modo da garantire l'efficienza dello stesso e il rispetto dei limiti indicati in TABELLA “A”: valori limite emissioni in atmosfera. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

15) Devono essere annotate su apposito registro tutte le deviazioni del flusso emissivo dai punti di emissione E 53, E 54 ed E 55 al punto di emissione E 1 durante la fase di scorifica. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo.

## **Cap. V – EMISSIONI IN ACQUA**

Lo scarico in fognatura è limitato ai soli reflui civili. I reflui industriali prodotti, classificati come rifiuti, sono conferiti ad impianto autorizzato e non sono trattati presso l'impianto di depurazione aziendale. Come già prescritto con Determinazione Dirigenziale n. 3941 del 15/05/2007, deve essere mantenuto in funzione un misuratore di portata situato a monte dell'immissione in pubblica fognatura, al fine di consentire un riscontro della quantità di acqua scaricata che, conformemente a quanto dichiarato, non potrà avere un volume superiore al volume complessivamente erogato dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

E' approvato il piano di gestione e prevenzione acque meteoriche ai sensi del Regolamento 1/R, successivamente modificato con il Regolamento Regionale 7/R, acquisito a fascicolo IPPC

## **Cap. VI - PRODUZIONE DI ENERGIA**

----

**Cap. VII – PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI**

Deve essere evitata la produzione di rifiuti, ove possibile; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Si richiama il rispetto dei limiti previsti per lo stoccaggio dei rifiuti secondo quanto prevede l’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al regime di deposito temporaneo. Si richiama l’applicazione del Regolamento 18/12/2014, n. 1357/2014/UE in materia di classificazione dei rifiuti.

Si richiama, anche in funzione delle attività di controllo in impianto, il rispetto dei limiti previsti per lo stoccaggio dei rifiuti secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (deposito temporaneo) e la tenuta delle scritture obbligatorie e/o l’adozione dei sistemi informatici di tracciabilità. Si autorizza l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti “R13 “messa in riserva ...” di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sul rifiuto riconducibile al cod. CER 12.01.03 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi”, per le quantità di seguito riportate:

Punto del DM 05/02/1998	Tipologia e codici CER	Operazioni di recupero	Quantità annua
3.2	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi: 12 01 03	R13	80 t/a

L’area di stoccaggio destinata al rifiuto riconducibile al cod. CER 12.01.03 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi”, deve essere separata, in funzione delle attività di controllo in impianto, dall’area destinata allo stoccaggio dei rifiuti autoprodotti classificati con medesimo Cod. CER in deposito temporaneo gestito nei limiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Occorre effettuare, su tutte le partite di rifiuti in ingresso, la sorveglianza radiometrica di cui al D.Lgs 100/2011 (modifiche al precedente D.Lgs 230/1995) e di cui alla L.R. 5/2010 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-2766 del 18/10/2011, ed applicare le procedure per la definizione delle modalità di controllo della radioattività dei carichi e per la gestione delle emergenze, compresa la registrazione degli esiti dei controlli effettuati sui veicoli in ingresso e la predisposizione dell’area per la sosta del carico in caso di segnalazione positiva (area di segregazione).

In relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all’art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell’abrogazione dell’art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori.

Occorre verificare, anche sulla base della natura del rifiuto accettato, la corrispondenza e la coerenza tra i cod. CER trasportati e l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ed al Registro Imprese delle Ditte conferitrici e occorrerà verificare, per ogni singolo carico accettato, che i documenti di trasporto (formulario identificazione rifiuti) riportino la denominazione dell’utenza produttiva che ha effettivamente prodotto il rifiuto nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la sede operativa/produttiva dei soggetti che hanno prodotto e trasportato i rifiuti decadenti dalla propria attività lavorativa nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. “212, comma 8”, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Non è consentita “accettazione con riserva” di rifiuti in ingresso e collocazione in zona di quarantena.

Si prescrive l’applicazione delle prescrizioni di cui all’Allegato 5 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. “Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi”, ed in particolare:

- devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello in cui si esercitano le operazioni di recupero rifiuti R13 “messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12” di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- ove la “messa in riserva” dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- l’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento;
- lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- tutte le aree operative dell’impianto devono essere munite di adeguate pavimentazioni, di sistemi di raccolta, contenimento e convogliamento in modo da assicurare la protezione del terreno, del suolo e del sottosuolo. Le stesse infrastrutture devono essere soggette a manutenzione tale da garantire il mantenimento delle condizioni di integrità;
- al termine dell’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti esercitate presso l’installazione IPPC e prima della formale cessazione delle operazioni di recupero rifiuti, per quanto non contemplato dalla relazione di riferimento, occorre presentare alla Provincia di Asti apposito piano di ripristino del sito medesimo, che garantisca la successiva fruibilità dell’area in coerenza con la sua destinazione urbanistica ed accerti l’assenza di contaminazione delle matrici ambientali interessate;
- ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-septies, a garanzia degli obblighi derivanti da un eventuale inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti ed all’adozione delle necessarie misure per rimediare a tale inquinamento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale deve prevedere adeguate garanzie finanziarie, che saranno definite con successivi Decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nelle more di applicazione dei citati Decreti, il gestore dell’Installazione IPPC deve prestare/confermare, entro 60 gg. dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ex D.P.R. 160/2010 la garanzia finanziaria di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale Piemonte 12/06/2000, n. 20-192, 31/07/2000 n. 24-611 e 19/03/2001, n. 44-2493.

## **Cap. VIII - INQUINAMENTO ACUSTICO**

Devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione acustici previsti dalla zonizzazione adottata dal Comune di Castell’Alfero.

**Cap. IX – PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 N. 1265.**

Il Sindaco del Comune di Castell'Alfero non ha disposto prescrizioni. L'attività svolta presso l'Installazione IPPC risulta ricompresa nell'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934.

**Cap. X - EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Dato atto che, sulla base della documentazione istruttoria esaminata, si esclude l'applicazione del D.Lgs 334/1999 e ss.mm.i. (recepimento della Direttiva CE n. 82/1996 "Direttiva Seveso 2") e del D.Lgs 238/2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE ("Seveso Ter") in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Devono essere messe in atto tutte le procedure preventive indicate nel piano di emergenza (che deve individuare le procedure per intervenire efficacemente a fronte di eventuali incidenti e situazioni di emergenza che possono aver effetti sull'ambiente circostante) e di monitoraggio adottato dal gestore dell'Installazione IPPC tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo, anche al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali.

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, deve essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di Castell'Alfero, oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento.

Ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente e l'Ente responsabile degli accertamenti ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente. In esito alle informative di cui sopra, l'Autorità Competente può diffidare il gestore dell'Installazione IPPC affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore dell'Installazione IPPC nei tempi stabiliti dall'Autorità Competente è sanzionata ai sensi dell'art.29-quattordices, commi 1 o 2.

Il gestore dell'Installazione IPPC, **con cadenza annuale (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce)**, deve inviare alla Provincia di Asti una relazione generale sul monitoraggio effettuato (piano di monitoraggio e controllo), in cui vengano popolati gli indicatori delle performances ambientali (suddivise in indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse), comprensiva degli autocontrolli annuali. Nel report trasmesso in copia informatica deve essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dai BREF/linee guida settoriali e all'andamento specifico. La relazione generale ed il piano di monitoraggio e controllo possono essere redatti secondo le seguenti indicazioni di massima:

- bilanci ambientali: il gestore dell'Installazione IPPC deve descrivere con accuratezza i cicli produttivi e monitorare i flussi di materia, idrico e di energia, al fine di individuare le fasi critiche in cui è possibile recuperare, riutilizzare e quindi ottimizzare le risorse, costruendo un bilancio ambientale secondo le seguenti tappe:

1. studio del ciclo produttivo nella sua globalità;

2. individuazione dei diversi flussi (energia, acqua, rifiuti, materiali costituenti il prodotto);
3. realizzazione di uno schema a blocchi delle singole fasi identificando qualitativamente i flussi e rappresentandone i percorsi;
4. individuazione e quantificazione input e output per ciascuna fase;
5. verifica della congruenza del bilancio globale, ad esempio controllando che la sommatoria dei flussi in entrata eguagli la sommatoria dei flussi in uscita, ipotizzando che non ci siano accumuli interni di materia o che l'acqua persa per evaporazione sia trascurabile o stimabile;
6. nel caso in cui non si riscontri tale congruità, ricerca delle cause e loro rimozione.

Relazione di riferimento: secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 06/05/2014 n. 2014/C/136/01 e sulla base del D.M. 272/2014 ed ai successivi interventi interpretativi intervenuti, i gestori delle Installazioni IPPC esistenti devono presentare gli esiti dello screening che dia conto della non necessità della relazione di riferimento entro tre mesi dalla pubblicazione del citato D.M. (07/01/2015). Per le installazioni con procedimenti in corso la presentazione della relazione di riferimento eventualmente necessaria deve essere depositata entro 12 mesi dalla pubblicazione del citato D.M. 272/2014, che dovrà tenere conto delle sostanze presenti e trattate in stabilimento anche alla luce del Regolamento 18/12/2014, n. 1357/2014/Ue in materia di classificazione dei rifiuti.

## **Cap. XI - CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL NORMALE ESERCIZIO E CONTROLLI**

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve contenere le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. Salvo eventi incidentali, per i quali si rimanda al piano di sicurezza, non si rilevano condizioni diverse dal normale esercizio di impianto. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di Castell'Alfero e devono essere tempestivamente adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento.

L'atto autorizzativo o successive integrazioni possono, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione ed alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente accerta secondo quanto previsto e programmato nell'atto autorizzativo ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, e con oneri a carico del gestore dell'Installazione IPPC:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore dell'Installazione IPPC abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Al fine di consentire le attività di controllo, il gestore dell'Installazione IPPC deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies del citato Decreto sono a carico del gestore dell'Installazione IPPC. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto 24/04/2008 “ Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”.